

Campania/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Fratelli D'Italia"

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (da ora innanzi D.P.C.M.) che ha recepito ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. 1, comma 5, dell'allegato A) al D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale 6 maggio 2013 n. 5, che prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale mediante stanziamenti sul Capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 («Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa»);

VISTO l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni Riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

VISTA l'ordinanza n. 56/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3703 del 22/02/2024, trasmessa a mezzo pec in data 23/02/2024 a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1231/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto dell'anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Fratelli D'Italia" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 31.785,54 (euro 31.447,44 quale fondo di funzionamento per le spese del gruppo per l'anno 2023 ed euro 338,10 a titolo di rateo ancora dovuto per il periodo 1-12 ottobre 2022), con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 40.651,85. Le spese effettuate ammontano a euro 20.484,80, di cui euro 11.958,80 per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web (U5), euro 750,00 per spese per libri, riviste, pubblicazione e quotidiani (U11) ed euro 7.776,00 per "Altre spese", di cui euro 7.609,60 per restituzione somme al Consiglio regionale, ed euro 166,40 per spese bancarie (U16), con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 51.952,59.

Con deliberazione n. 35/2024/FRG dell'8 marzo 2024 questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione. Con nota n. 6594 del 05/04/2024, trasmessa a mezzo pec in pari data (acquisita al prot. SCCAM 2474/2024), il gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la menzionata deliberazione n. 35/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo.

Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si precisa che, per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto); gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*", essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che questo controllo "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle*

funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari “non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggianno dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012” (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate. Tale controllo si incentra sull’applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini “inerenza sostanziale” e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di*

lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3 DPCM); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari"). Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Peraltro, la Sezione evidenzia che la legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 è intervenuta su tale disciplina disponendo testualmente: *"Il terzo capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole "L'Ufficio di Presidenza destina" alla parola "unità" è abrogato"* (art. 12). L'articolo 17 (Disposizioni transitorie) della medesima legge regionale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, *"gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti"*.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012” (che detta disposizioni per la “riduzione dei costi della politica nelle regioni”) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”.*

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE “FRATELLI D’ITALIA”

Come sopra indicato, con nota prot. 3703 del 22/02/2024 - trasmessa a mezzo PEC in data 23 febbraio 2024 a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1231/24 - il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare “Fratelli D’Italia”.

Si riporta il prospetto trasmesso, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	31.785,54
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate	0,00
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	40.651,85
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE	72.437,39
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	11.958,80
6) Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	750,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri serv. logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese <i>di cui:</i> <i>Spese bancarie: 166,40</i> <i>Restituzione somme al Consiglio regionale: 7.609,60</i>	7.776,00
TOTALE USCITE	20.484,80

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	40.651,85
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	31.785,54
Uscite pagate nell'esercizio	20.484,80
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	51.952,59
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Fonte: Nota integrativa trasmessa dal gruppo Fratelli D'Italia

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento del gruppo in esame (voce E1) pari a euro 31.785,54 (euro 31.447,44, quale fondo di funzionamento per le spese del gruppo per l'anno 2023, ed euro 338,10, a titolo di rateo ancora dovuto per il periodo 1-12 ottobre 2022);

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari a euro 40.651,85 (voce E4);

- l'effettuazione di spese per un totale di euro 20.484,80, di cui euro 11.958,80 per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche *web* (U5), euro 750,00 per spese per libri, riviste, pubblicazione e quotidiani (U11) ed euro 7.776,00 per "Altre spese", di cui euro 7.609,60 per restituzione di somme al Consiglio regionale ed euro 166,40, per spese bancarie (U16).

Alla luce dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2023 il fondo di cassa finale per spese di funzionamento era pari a euro 51.952,59.

Tale importo è coerente con il saldo finale al 31 dicembre 2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Si premette che il gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" è composto da n. 3 Consiglieri regionali:

1. Cosimo Amente;
2. Alfonso Piscitelli;
3. Nunzio Carpentieri.

Nello specifico, la carica di Presidente è stata ricoperta dal consigliere Cosimo Amente e la carica di Vicepresidente è stata ricoperta dapprima dal consigliere Nunzio Carpentieri (fino al 5 marzo 2023), poi dal consigliere Alfonso Piscitelli (a decorrere dal 6 marzo).

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 31.785,54.

6. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB (U5)

Nella voce "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche *web*" sono confluite le seguenti spese:

Fornitore	N. Fattura	Importo (€)	Data pagamento
1M Digital Comunicazione	28 del 02/11/2022	4.071,00	26/01/2023
	37 del 27/12/2022	2.715,00	09/02/2023
La Magnifica s.r.l.s.	16 del 16/01/2023	4.282,20	25/01/2023
NMK s.r.l.	11 del 06/02/2023	890,60	07/02/2023

Nella delibera di comunicazione n. 35/2024 la Sezione ha rammentato che, nel corso dell'esame del rendiconto per l'esercizio 2022, la medesima Corte aveva rilevato alcune criticità riguardanti i richiamati contratti per la gestione, consulenza e comunicazione *web*, ineriti nella voce U5 (alla ditta 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio era stato affidato un incarico per euro 9.500,00; con la ditta NMK s.r.l. era stato pattuito un compenso di euro 7.450,00 più IVA, poi rideterminato in euro 4.526,20 per effetto della risoluzione intervenuta in data 12 ottobre 2022; alla La Magnifica s.r.l.s. era stato affidato un incarico per euro 8.190,00, oltre IVA).

Ulteriori approfondimenti erano stati sollecitati dalle verifiche che avevano interessato un incarico di consulenza professionale conferito al giornalista Lauro Aniello per euro 9.500,00, con particolare riferimento alle spese documentate dalla fattura n. 9, del 27 ottobre 2022 (di euro 1.900,00), che apparivano sostenute nel periodo antecedente alla data delle elezioni (nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*).

Con la pronuncia n. 127/2023 la Sezione aveva ravvisato il superamento dei rilievi relativi ai contratti con 1M Digital & Comunicazione e NMK s.r.l., mentre è stata accertata la mancata regolarità sia della ricordata fattura di euro 1.900,00 per l'incarico di consulenza professionale, sia della fattura n. 94, del 18 luglio 2022, emessa dalla ditta La Magnifica s.r.l.s. per euro 5.709,60, per i motivi esposti nella predetta pronuncia.

Gli importi sono stati correttamente restituiti al Consiglio regionale nell'anno 2023, a mezzo bonifico bancario (si veda la voce "*Altre spese*" - U16).

Sebbene la conclusione dei contratti con le tre ditte citate risalisse all'esercizio 2022, in esecuzione degli stessi sono stati effettuati nel corso dell'esercizio 2023 ulteriori pagamenti, tenuto conto delle richieste pervenute. Infatti:

- dalla ditta individuale 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio già entro la chiusura dell'esercizio 2022 erano state inoltrate due ulteriori istanze di pagamento - documentate dalle fatture n. 28, del 2 novembre 2022 (per euro 4.071,22), e n. 37, del 27 dicembre 2022 (per euro 2.715,00) - non liquidate entro il termine dell'esercizio;

- la ditta NMK, in esecuzione del contratto sottoscritto il 1° agosto 2022, ha emesso la fattura n. 11, del 6 febbraio 2023, per l'importo (comprensivo di IVA) di euro 890,60;
- infine, la società La Magnifica s.r.l.s. ha inoltrato la fattura n. 16, del 16 gennaio 2023, per l'importo (comprensivo di IVA) di euro 4.282,20.

Il gruppo ha quindi provveduto a liquidare nel corso del 2023, mediante bonifici, i debiti maturati – per complessivi euro 6.786,00 – nei confronti della 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, nonché a pagare sia la fattura 11/2023, della NMK s.r.l. che la fattura n. 16/2023, della ditta La Magnifica s.r.l.s.

Con particolare riferimento ai rapporti negoziali con la ditta La Magnifica s.r.l.s. la Sezione, già con la delibera di comunicazione n. 43/2023/FRG, aveva evidenziato che, sebbene il contratto avesse decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, l'ultima attività comprovata risaliva al 17 luglio, coprendo un periodo complessivo di circa un mese e mezzo. Inoltre, era stato rilevato che la società aveva prodotto un'unica richiesta di pagamento (la citata fattura n. 94/2022, per euro 5.709,60), peraltro riferita *“all'acconto per 4 mesi di gestione”* a fronte del contratto stipulato per complessivi euro 8.190,00 più IVA. Ancora in sede di comunicazione, il Collegio aveva osservato che nell'articolo 5 delle condizioni generali di contratto si prevedeva il pagamento mensile dell'importo di euro 1.170,00 oltre IVA *“previa presentazione di regolare fattura accompagnata al report dell'attività svolta”*. In ragione di ciò, avendo rilevato che la fattura 94/2022 computava il corrispettivo spettante per 4 mesi (cioè, 1.170,00 x 4), era stato chiesto di colmare la lacuna documentale e chiarire la natura dell'acconto sopramenzionato. Il gruppo, secondo quanto riportato nella citata deliberazione n. 127/2023, aveva replicato che il contratto era stato stipulato per complessivi euro 8.190,00 oltre IVA e che solo in modo indicativo, nelle relative condizioni generali, sarebbe stato indicato di 1.170,00 euro con cadenza mensile. In particolare, aveva fatto presente che *“tale ulteriore indicazione attiene alla circostanza che lo stesso operatore, nel proporre l'offerta ha indicato sia la cifra complessiva che l'incidenza mensile della prestazione. Tuttavia il corrispettivo è valutato per la prestazione complessivamente resa nell'arco temporale del contratto che va dal 01/06/2022 al 31/12/2022. La fattura 94 del 17/07/2022 (rectius, del 18/07/22) è relativa sia a prestazioni eseguite alla data di emissione del documento stesso che in acconto a prestazioni da svolgersi”*.

A corredo delle riportate dichiarazioni, la ditta aveva altresì trasmesso alla Sezione la citata fattura n. 16 del 16 gennaio 2023, di euro 4.282,20, emessa *“a saldo delle attività svolte”*, sebbene non rilevante nell'ambito del rendiconto 2022.

Il Collegio non aveva ritenuto superata la censura rappresentata, dichiarando non regolare la spesa riguardo alla fattura n. 94/2022 e precisando quanto segue: *“Come chiarito, infatti, le attività rendicontate nell’esercizio 2022 riguardano solo il periodo compreso tra il 1° giugno e il 17 luglio e, quindi, l’attività effettivamente esercitata per un mese e mezzo, lasciando prive di riscontro probatorio le attività espletate da metà luglio fino a settembre”*. Tra l’altro, aveva sottolineato che l’art. 5 delle condizioni generali di contratto (“Pagamenti”) prevedeva la previa presentazione di un prospetto riepilogativo sull’attività svolta.

Come accennato, con riferimento al rendiconto 2023 gli approfondimenti hanno riguardato il pagamento, a saldo, alla ditta La Magnifica s.r.l.s. della somma di euro 4.282,20 per la fattura n. 16/2023.

In particolare, la Sezione con la deliberazione n. 35/2024 ha rilevato che la documentazione trasmessa (*post*, comunicati stampa, programmi di incontro, articoli di giornali) è risultata talvolta non chiaramente leggibile e priva dei requisiti di riconducibilità a prestazioni rese dalla società interessata. Inoltre, non sono apparse chiare le modalità di quantificazione dell’importo dovuto ed è risultata dubbia l’inerenza della spesa all’attività del gruppo unitariamente considerato, anziché all’attività politica di singoli consiglieri: ha, infatti, rammentato che le *“Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”* (D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) nell’Allegato A, all’articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese), comma 6, chiariscono che il contributo per le spese di funzionamento *“non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere [...]”*. Il requisito è confermato dall’art. 1, comma 3, del medesimo Allegato A, secondo cui, per essere corretta, *“a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del Gruppo”*.

Anche in considerazione del fatto che le prestazioni svolte (relative alla fattura n. 16 del 16.1.2023) sembravano realizzate nella finestra temporale in cui si applicava la normativa in materia di *par condicio* (nell’anno 2022 sono state indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), il gruppo è stato invitato a fornire puntuali chiarimenti.

Dando seguito alle richieste, il gruppo ha fornito la seguente precisazione circa i riscontri probatori delle attività espletate dalla ditta “La Magnifica s.r.l.s.” dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022:

“il relativo contratto è stato stipulato con decorrenza dal 01/06/2022 al 31/12/2022 per complessivi euro 8.190/00 oltre IVA.

L'ulteriore notazione di una incidenza indicativa di € 1.170,00 per l'attività svolta a cadenza mensile attiene alla circostanza che lo stesso operatore economico, nel proporre l'offerta, ha indicato sia la cifra complessiva che l'incidenza mensile della stessa. Il corrispettivo pattuito, invero, è valutato e fa riferimento alla prestazione professionale nella sua globalità riferita a tutto l'arco temporale di durata del contratto.

La fattura n. 16 del 16/01/2023 di euro 4.282,20, che qui è in rilievo, è stata successivamente emessa a saldo della residua parte del compenso contrattualmente pattuito e delle attività espletate non ricomprese nel primo periodo, ove tra l'altro era stata già emessa fattura nel 2022, ma per il periodo delle attività espletate tra il 01/10/2022 e il 31/12/2022, il cui importo coincide con l'indicazione dell'incidenza di 3 mensilità ovvero di euro $1.170,00 \times 3 = 3.510,00$ + iva 22% TOT. Euro 4.282,20".

*Il rilievo mosso può ritenersi superato, tenuto conto che la fattura è stata emessa successivamente allo svolgimento dell'attività, quindi *ex post* e non in un momento in cui l'attività era ancora da svolgere, e per un periodo in cui non erano più vigenti i vincoli connessi alle elezioni politiche nazionali.*

In merito all'osservazione circa l'assenza dei requisiti riconducibili a prestazioni rese dalla società interessata, è stato rappresentato che: "l'operatore economico, secondo quanto previsto dalle condizioni generali del contratto stipulato, per poter ricevere il corrispettivo pattuito è tenuto preliminarmente alla consegna del report dettagliato delle attività svolte nel periodo e, a seguire, all'emissione di regolare fattura.

Il contratto sottoscritto, inoltre, non contempla specifiche prescrizioni circa le modalità di consegna del report delle attività svolte nel periodo e, data la voluminosità della documentazione probante l'attività, la stessa è stata consegnata a mano al coordinatore amministrativo.

Va, comunque, precisato che, pur non essendo previsto alcunché, l'operatore economico per evadenti esigenze di rapidità ha utilizzato per l'interlocuzione con i consiglieri primariamente modalità semplificate ormai proprie della quotidianità (a titolo esemplificativo WhatsApp e/o telefoniche).

*Si tenga conto, inoltre, che l'attività di comunicazione è caratterizzata da una marcata presenza presso le sedi istituzionali. L'operatore accompagna costantemente l'attività del consigliere, cogliendone le esigenze con la frequente partecipazione diretta ad attività pubbliche ed istituzionali; pertanto, la comunicazione tra gli stessi è sovente diretta e *de visu*.*

Si rappresenta, infine, che è stato conferito il controllo completo di accesso alle piattaforme social dei consiglieri del Gruppo dando, dunque, la possibilità di operare direttamente e con immediatezza".

Il Collegio prende atto dei chiarimenti e delle integrazioni complessivamente offerti dal gruppo, concludendo per il superamento dei rilievi. Tuttavia, pur nella consapevolezza dell'assenza di una forma *ad substantiam* richiesta per la riferibilità dell'attività svolta dall'operatore al professionista incaricato, sottolinea l'esigenza di aver cura di formare solidi elementi di prova dell'attività svolta, ancorché affidata a strumenti "socialmente" tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea).

A questo proposito si sono recentemente espresse le Sezioni Riunite in speciale composizione con la sentenza n. 20/2023/RGC, affermando che *"In generale, va poi rilevato che qualsiasi attività di collaborazione, distinguendosi dal rapporto di lavoro subordinato soprattutto per quanto attiene all'autonomia di cui gode il collaboratore nel decidere le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni, deve necessariamente essere oggetto di riscontro documentale (relazioni, report, periodici e finali) al fine di rendere conto al committente dello stato di attuazione del lavoro commissionato. Inoltre, nel caso dell'addetto stampa (giornalista, nel caso di specie) la dimostrazione documentale delle prestazioni svolte appare agevole (cfr. queste Sezioni riunite in spec. comp., sent. n. 11/2023/RGC, n. 19/2022/RGC, n. 20/2016/EL), consistendo le stesse [...] nella redazione della rassegna stampa, nell'elaborazione dei comunicati stampa, nella convocazione di conferenze stampa ed altre attività connesse; ossia, attività che naturalmente si prestano alla formazione di prova documentale (si pensi, in particolare, alla rassegna stampa ed ai comunicati stampa che, anche se eventualmente non firmati, vengono normalmente trasmessi con e-mail personale del giornalista addetto stampa e, quindi, a lui facilmente riconducibili).*

In merito al profilo della violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento del gruppo e risorse a vario titolo riconducibili all'attività politica esterna al Consiglio Regionale, il gruppo ha trasmesso, a integrazione del rendiconto 2023, il prospetto riepilogativo dell'attività svolta dalla società "La Magnifica s.r.l.s." e ha fornito la seguente dichiarazione: *"l'attività svolta dalla società affidataria appare in linea con l'impianto generale di una delle principali disposizioni in materia, ossia il DPCM 21.12.2012, che, all'art. 1, comma 4, lett. d, nel regolamentare le cc.dd. spese di promozione istituzionale ne sancisce l'ammissibilità, sia nel caso di spese relative alla promozione istituzionale del Gruppo, sia nel caso di spese relative alla promozione istituzionale dell'attività del singolo Consigliere afferente al Gruppo.*

Per l'effetto, detta previsione ha dato espressamente atto della possibilità di ricollegare la giustificazione delle spese autorizzate e sostenute dal Gruppo consiliare anche alle attività promozionali istituzionali dei singoli consiglieri.

Secondo la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 29/2014/EL), inoltre, "un Gruppo assembleare di un Consiglio

Regionale, contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha un rapporto più stretto con il territorio e l'attività politica è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione".

Tali considerazioni possono replicarsi anche con riferimento all'attività di comunicazione istituzionale (cfr. Corte dei Conti sez. regionale per la Campania, sentenza n. 50/2022).

Nello specifico, le attività indicate nei vari reports contengono elementi tali da poterle ricondurre nell'alveo della comunicazione istituzionale, quali il richiamo alla funzione di consigliere regionale, l'appartenenza al Gruppo, la riferibilità a realtà e problematiche territoriali campane o ancora all'attività politica svolta all'interno delle Commissioni e durante le sedute del Consiglio regionale della Campania".

A titolo esemplificativo, sono poi riportate le attività intraprese dal gruppo e dai Consiglieri con riferimento a varie tematiche di interesse sociale, sanitario, urbanistico che sono state oggetto di comunicati, *post*, e variamente documentati.

Preso atto di quanto chiarito dal gruppo, possono ritenersi superati i rilievi mossi in sede istruttoria. Cionondimeno, si rinnova il richiamo, per il futuro, a una più accurata e puntuale precisazione, già nei contenuti comunicativi resi pubblici, circa la correlazione tra il contenuto descrittivo degli stessi e l'attività istituzionale dalla quale trae spunto, al fine di escludere in radice ogni dubbio in ordine alla mancata inerenza della spesa sostenuta e alla violazione del divieto di commistione citato.

* * *

Con generale riferimento a tutti i pagamenti effettuati nel 2023 in favore delle ditte 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, NMK s.r.l. e La Magnifica s.r.l.s., constatata l'assenza di documentazione comprovante la regolarità contributiva delle ditte affidatarie delle forniture, la Sezione ha chiesto di produrre i relativi DURC.

Al riguardo, dopo aver premesso che le originarie lacune conseguenza dell'intento di recepire, nelle procedure di acquisto, anche gli indirizzi e gli aspetti applicativi espressi nei precedenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile rispetto alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa degli operatori economici, è stata puntualmente fornita per le ditte "La Magnifica s.r.l.s." e "1M Digital & Comunicazione" la documentazione richiesta in corso di validità, da cui risulta lo stato regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Non è stato, invece, trasmesso il DURC per il pagamento effettuato alla ditta "NMK s.r.l."

Concludendo sul punto, il gruppo ha comunicato che, “*al fine di rimuovere eventuali criticità e garantire la trasparenza e la parità di condizioni tra i concorrenti, si adopererà, laddove non già presente, per adottare schemi contrattuali contenenti specifico riferimento alla previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario nella fase del pagamento dei corrispettivi*”.

Si prende atto dei documenti forniti e si sottolineano con favore gli intenti manifestati in merito alla integrazione degli schemi contrattuali, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione.

Con limitato riferimento alla fattura n. 11, di euro 890,60, della ditta “NMK s.r.l.” si ritiene che il pagamento non possa tuttavia ritenersi regolare, a causa della rilevata carenza documentale.

Come precisato da questa Corte anche in relazione al rendiconto delle spese per l'esercizio 2022, non è revocabile in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile. La gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei gruppi consiliari in quello della Regione (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 27/2023/FGR).

Giova poi ricordare che per le “*procedure per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'effettuazione della spesa*” lo stesso gruppo ha, fin dalla sua costituzione nel 2020, unanimemente approvato una specifica previsione di autovincolo contenuta nell'articolo 10 del “*disciplinare sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del gruppo consiliare “Fratelli d'Italia”*”, nella quale si specifica che “*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.Lgs. 163/06 [recte 50/2016] le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo*”. E, tra le previsioni normative recepite, un ruolo rilevante in ragione degli interessi tutelati è, come noto, rivestito dall'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità dell'affidatario ai fini della liquidazione.

Per completezza, si osserva che non possono ovviamente rilevare, rispetto alla lacuna in esame, gli argomenti proposti dal medesimo gruppo rispetto agli acquisti di

abbonamenti a quotidiani digitali, accolti dalla Sezione nei termini chiariti nel successivo paragrafo, atteso che essi si fondano sull'affidamento nella correttezza dei contenuti di circolari che non estendono le loro conclusioni alle prestazioni di servizi in argomento.

7. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI (U-11)

Il gruppo consiliare, previa autorizzazione del Vicepresidente, ha acquistato nel 2023 i seguenti abbonamenti annuali digitali:

- 1) Cronache di Napoli di € 300,00 incluso I.V.A.;
- 2) Cronache di Caserta di € 300,00 incluso I.V.A.;
- 3) La Città di Salerno di € 150,00 incluso I.V.A.

I quotidiani di cui ai punti sub 1) e sub 2) sono stati acquistati presso LIBRA EDITRICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.; la spesa, a seguito dell'emissione della fattura n. 184, del 31 ottobre 2023, per l'importo complessivo di euro 600,00 è stata liquidata mediante n. 2 (due) bonifici bancari, ciascuno di importo pari a euro 300,00, frazionando, dunque il pagamento della spesa complessiva.

Al riguardo, con delibera di comunicazione n. 35/2024, la Sezione ha evidenziato che l'art. 5, comma 3, del nuovo Disciplinare (approvato da gruppo consiliare) stabilisce che *"nel caso di spese superiori ad euro 500,00, oltre al documento fiscale, è necessario che a monte vi sia un documento contrattuale descrittivo della prestazione o del bene fornito nonché delle condizioni (contratto, lettera incarico, convenzione o forme analoghe)"*.

Alla luce di ciò, è stato chiesto di fornire in copia conforme la documentazione esistente a monte dell'acquisto, nonché copia del DURC regolare all'atto del pagamento.

Con il documento di riscontro è stata trasmessa la copia conforme del preventivo e la relativa richiesta di fornitura.

Il rilievo mosso sulla carenza documentale può, pertanto, ritenersi superato.

Il quotidiano di cui al punto sub 3) è stato acquistato presso "Quotidiani locali s.r.l."; la spesa, a seguito della emissione della fattura n. 118 del 2 novembre 2023, è stata liquidata a mezzo bonifico bancario per l'importo complessivo di euro 150,00.

Per tutti i suesposti pagamenti è stata chiesta copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare all'atto del pagamento.

Tuttavia, non è stata inoltrata la documentazione richiesta, richiamando sul punto la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici (Circolare n. 20/2017) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, con riguardo alle verifiche in tema di pagamenti

conseguenti ai contratti di lavori, forniture e servizi, ritiene utile precisare che *"i pagamenti di fatture relative ad utenze (energia elettrica, gas, ecc.), i pagamenti di abbonamenti (a riviste, quotidiani, pubblicazioni, ecc.) e gli acquisti effettuati direttamente dal D.S.G.A delle Istituzioni Scolastiche presso gli esercizi commerciali facendo ricorso alle minute spese, restano esclusi dall'obbligo di richiedere il DURC"*.

Secondo il gruppo, tale prescrizione sarebbe applicabile alla procedura di acquisto degli abbonamenti ai quotidiani.

In termini di conformità, il gruppo osserva che la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare - in cui tradizionalmente rientrano le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500,00 euro, quali a titolo esemplificativo pagamenti di valori bollati, imposte e diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, e, appunto, le spese per l'acquisto di giornali e pubblicazioni (Anac, Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari) - avviene secondo modalità semplificate, sia per quanto riguarda il pagamento contestuale all'acquisto del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa e per la non applicabilità delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, co. 3, della l. n. 136 del 2010).

Sul punto deve replicarsi che la normativa riguardante l'adempimento in esame rende obbligatoria, in generale, l'acquisizione del DURC negli appalti di opere pubbliche, di forniture e servizi, nonché per ogni pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture.

Non a caso, il Ministero del Lavoro - Direzione generale per l'attività ispettiva, nell'interpello n. 10/2009, del 20 febbraio 2009, a fronte di un'istanza volta a conoscere il parere della Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal codice al tempo vigente (D.Lgs. n. 163/2006), precisava che *"l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata"*.

Per questo motivo, aggiungeva, *"si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità"*, ovviamente con esclusione dei casi di ricorso all'amministrazione diretta

(in cui le prestazioni non avvengono mediante affidamento a terzi, ma sono effettuate “con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione”).

Peraltro, le conclusioni riportate nello stralcio (in verità, non del tutto perspicuo) della ricordata circolare di aprile 2017, se possono comprendersi – per evidenti ragioni di economia procedimentale – con riferimento, ad esempio, all’acquisto della singola copia di un quotidiano, non possono essere estese fino a introdurre un’esclusione riferita alle spese per abbonamenti, tra l’altro di regola effettuate in via anticipata e mediante bonifico.

Tutto ciò considerato, valutati i riscontri forniti, il Collegio ritiene comunque di valorizzare, ai fini della decisione, la circostanza che i contenuti del citato documento di orientamento erano idonei a fondare un affidamento circa la mancata necessità di accertare la regolarità contributiva dell’affidatario delle forniture in esame (abbonamenti a quotidiani digitali), concludendo con l’accertamento dell’insussistenza di un’irregolarità suscettibile di addebito per l’esercizio 2023. Per il futuro, si rammenta l’esigenza di dar seguito agli obblighi di acquisizione del DURC, salve le esclusioni previste.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del Gruppo consiliare “Fratelli D’Italia”, ad eccezione dell’importo di € 890,60 relativo alla fattura n. 11 della ditta NMK s.r.l.;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

